



COMUNE DI SAN VITO DI CADORE

ORDINANZA

N. 33		DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PER LA CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA AL LAGO E ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO SU VIA SAN FLORIANO E VIA MOSIGO, A SEGUITO DEI LAVORI ANAS PER LA VARIANTE ALLA SS 51 PER L'ATTRAVERSAMENTO DELL'ABITATO DI SAN VITO DI CADORE"
Data: 22/08/2025	OGGETTO:	
	AREA:	SETTORE POLIZIA LOCALE

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

- che sono in corso di esecuzione da parte di ANAS i lavori per la realizzazione della Variante alla S.S.51 per l'attraversamento dell'abitato di San Vito di Cadore;
- che a causa dei suddetti lavori la circolazione su Via Al Lago dovrà essere interrotta per la realizzazione della rotonda di immissione alla nuova variante;
- che per raggiungere l'abitato di Chiapuzza e la zona del Lago di Mosigo è necessario istituire un senso unico su via San Floriano e Via Mosigo in quanto le dette vie non permetterebbero un traffico a doppio senso di marcia;

RITENUTO pertanto necessario, a tutela della pubblica incolumità, adottare opportune modifiche e limitazioni alla circolazione veicolare sulla sopracitata viabilità, per i veicoli che intendono raggiungere l'abitato di Chiapuzza e la zona del Lago di Mosigo, come di seguito indicato:

- istituzione di un senso unico su via San Floriano e Via Mosigo;
 - istituzione di un divieto di accesso a camper e mezzi superiori ai 3.5t su via B.V. della Salute;
- il tutto come da planimetria allegata,

RITENUTO di riservare e garantire comunque la circolazione a doppio senso di marcia ai pedoni e ai ciclisti delimitando con spartitraffico una fascia della pista ciclabile di circa 1,5metri verso monte;

VISTO il Decreto Legislativo n. 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, Codice della Strada, che da facoltà ai Comuni, attraverso ordinanza del Sindaco, di adottare provvedimenti di cui all' art. 6 c.4 dello stesso Decreto Legislativo

VISTO il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del citato Codice della Strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, **per i veicoli che intendono raggiungere l'abitato di Chiapuzza e la zona del Lago di Mosigo:**

- **l'istituzione di un senso unico su via San Floriano e Via Mosigo;**
- **l'istituzione di un divieto di accesso a camper e mezzi superiori ai 3.5t su via B.V. della Salute, Via San Floriano e Via Mosigo;**

il tutto come da planimetria allegata, dalle ore 00:00 del giorno 26 agosto 2025 fino a revoca di questa ordinanza

INCARICA

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ciascuno per quanto di propria competenza, di applicare e far rispettare i contenuti della presente ordinanza.

DISPONE

- Che la presente ordinanza, automaticamente revocata in caso di riapertura anticipata dell'area oggetto di limitazione, per fine lavori, venga apposta anche in loco insieme alla prescritta segnaletica a cura del Comune di San Vito di Cadore;
- Che la presente ordinanza, esecutiva all'atto del collocamento della prevista segnaletica, venga resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale di questo Comune e apposizione in loco della prescritta segnaletica; trasmessa, per opportuna conoscenza, al Comando Stazione Carabinieri di San Vito di Cadore

Avverso il presente atto può essere proposto ricorso, a decorrere dalla data di pubblicazione, alternativamente: al TAR del Veneto entro 60 gg., o al Presidente della Repubblica, entro 120 gg

Si dispone che la presente ordinanza venga pubblicata e comunicata con le modalità e nelle forme previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

IL RESPONSABILE

DE BON FRANCO

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

La stampa di copia analogica del presente documento informatico, predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39, è valida ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3bis, comma 4 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.